

**Ordinanza  
sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza  
alimentare e di veterinaria  
(Ordinanza sulle tasse dell’USAV)<sup>1</sup>**

del 30 ottobre 1985 (Stato 1° dicembre 2025)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup>  
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;  
visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 2012<sup>3</sup>  
sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;  
visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005<sup>4</sup>  
sulla protezione degli animali;  
visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000<sup>5</sup>  
sugli agenti terapeutici;  
visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014<sup>6</sup>  
sulle derrate alimentari;  
visti gli articoli 45c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 1966<sup>7</sup> sulle epizoozie;  
in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999<sup>8</sup>  
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio  
di prodotti agricoli;  
in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 2010<sup>9</sup> tra la Confederazione Svizzera  
e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi  
e di prodotti animali,<sup>10</sup>

*ordina:*

**RU 1985 1727**

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° set. 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953).

<sup>2</sup> RS 172.010

<sup>3</sup> RS 453

<sup>4</sup> RS 455

<sup>5</sup> RS 812.21

<sup>6</sup> RS 817.0

<sup>7</sup> RS 916.40

<sup>8</sup> RS 0.916.026.81

<sup>9</sup> RS 0.916.443.961.41

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1<sup>11</sup> Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali, dell'omologazione di prodotti fitosanitari e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

### Art. 2<sup>12</sup> Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>13</sup> sugli emolumenti (OgeEm).

### Art. 3<sup>14</sup> Calcolo della tassa

<sup>1</sup> La tassa è calcolata secondo le aliquote di cui al capitolo 2. Se è previsto un quadro tariffario, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo e prendendo in considerazione l'interesse finanziario delle persona tenuta a pagarla.

<sup>2</sup> Per le prestazioni di servizi non espressamente menzionate nel capitolo 2, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo.

<sup>3</sup> La tariffa oraria per la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo è di 140 franchi.

### Art. 4<sup>15</sup> Supplemento

Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l'USAV<sup>16</sup> può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

### Art. 5<sup>17</sup> Spese

Oltre agli esborsi di cui all'articolo 6 OgeEm<sup>18</sup> sono fatturati:

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

<sup>13</sup> RS 172.041.1

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

<sup>16</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

<sup>18</sup> RS 172.041.1

- a. gli onorari secondo l'ordinanza del 12 dicembre 1996<sup>19</sup> sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;
- b. le spese per l'assunzione di prove, le perizie scientifiche, gli esami speciali o la ricerca di materiale o documentazione;
- c. i costi per esami effettuati in laboratori dell'USAV o affidati ad altri laboratori.

**Art. 6<sup>20</sup>** Tasse per le visite veterinarie di confine

1 L'ufficio doganale fissa la tassa per la visita veterinaria di confine (art. 15–18) secondo le prescrizioni doganali vigenti. Gli articoli 12 e 14 OgeEm<sup>21</sup> non sono applicabili.

2 Per le visite veterinarie di confine effettuate fuori dall'orario di lavoro ordinario sono riscosse in aggiunta alla tassa forfetaria secondo le aliquote del capitolo 2, la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo e i costi di viaggio.

3 La tassa per la visita veterinaria di confine è riscossa per tutti gli invii accettati alla visita indipendentemente dal fatto che siano ammessi all'importazione, respinti o contestati in altro modo.

**Art. 7<sup>22</sup>** Riscossione delle tasse

1 La tassa è riscossa dall'ufficio che l'ha fissata.

2 Le tasse per l'autorizzazione d'importazione, di transito o d'esportazione e gli eventuali supplementi (art. 4) sono riscossi dall'ufficio doganale secondo le vigenti prescrizioni doganali, contemporaneamente alla tassa per la visita veterinaria di confine.

3 Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse contro rimborso.

**Art. 8<sup>23</sup>** Rimedi giuridici

1 Contro la decisione riguardante la tassa è ammesso il ricorso secondo le disposizioni della procedura amministrativa federale.

<sup>19</sup> [RU 1997 167. RU 2009 6137 cifra II n. 2]. Vedi ora l'O del 25 nov. 19981 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

<sup>21</sup> RS 172.041.1

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

<sup>2</sup> Se la tassa riscossa dall'ufficio doganale (art. 6) e i dazi sono impugnati contemporaneamente o se il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate dall'articolo 109 della legge federale del 1° ottobre 1925<sup>24</sup> sulle dogane.

#### Art. 9 a 14<sup>25</sup>

### Capitolo 2: Tariffa delle tasse

#### Sezione 1:<sup>26</sup> Controllo in caso d'importazione o transito

##### Art. 15 Partite d'importazione

<sup>1</sup> In caso d'importazione di partite di animali e prodotti animali, le tasse per i controlli da parte del servizio veterinario di confine ammontano a:<sup>27</sup>

Fr.

a.	per le partite con un peso fino a 6 tonnellate	88.—
b.	per ogni ulteriore tonnellata	14.70
c.	per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate	676.—

<sup>1bis</sup> Le tasse per i controlli di prodotti animali importati dalla Nuova Zelanda ammontano a:

Fr.

a.	per le partite con un peso fino a 6 tonnellate	68.20
b.	per ogni ulteriore tonnellata	11.40
c.	per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate	523.90. <sup>28</sup>

<sup>1ter</sup> Le tasse per i controlli di importazioni di sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dalla Nuova Zelanda solo rette dal capoverso 1.<sup>29</sup>

<sup>24</sup> [CS 6 475; RU 1956 639; 1959 1400 art. 11 cifra III; 1973 644; 1974 1857 all. n. 7; 1980 1793 cifra I n. 1; 1992 1670 cifra III; 1994 1634 cifra I n. 3; 1995 1816; 1996 3371 all. 2 n. 2; 1997 2465 all. n. 13; 2000 1300 art. 92, 1891 cifra VI n. 6; 2002 248 cifra I n. 1 art. 41; 2004 4763 all. cifra II n. 1; 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

<sup>25</sup> Abrogati dalla cifra I dell'O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 apr. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2785).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 4 dell'O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

<sup>28</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

<sup>29</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

<sup>2</sup> Il peso determinante è il peso lordo (massa linda) conformemente alla legge del 9 ottobre 1986<sup>30</sup> sulla tariffa delle dogane. Il calcolo proporzionale delle tasse è basato sull'unità «per 100 kg lordi».

<sup>3</sup> Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 settembre 2013<sup>31</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) all'importazione di esemplari di animali sono rette dai capoversi 1 e 2.<sup>32</sup>

<sup>4</sup> Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l'articolo 41 capoverso 1 O-CITES all'importazione di esemplari di piante ammontano a:

- a. per le piante vive: 30 franchi per partita per il controllo documentale e 30 franchi per partita per il controllo d'identità e il controllo fisico;
- b. per parti di piante e prodotti derivati di origine vegetale: 60 franchi per partita.<sup>33</sup>

<sup>5</sup> Se in caso di importazione di piante vive è riscossa una tassa per il controllo secondo l'articolo 49 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>34</sup> sulla salute dei vegetali, si rinuncia alla riscossione della tassa di cui al capoverso 4 lettera a.<sup>35</sup>

#### **Art. 16 Partite destinate a uno Stato membro dell'Unione europea**

Alle partite in transito verso l'Unione europea si applicano le tariffe di cui all'articolo 15.

#### **Art. 17 Partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi**

Per le partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi la tassa ammonta a 48 franchi per partita; per ogni quarto d'ora vengono fatturati inoltre 32 franchi per persona che partecipa al controllo.

#### **Art. 17a<sup>36</sup> Partite in entrata o in transito senza notifica preventiva**

Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all'articolo 18 dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>37</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

<sup>30</sup> RS **632.10**

<sup>31</sup> RS **453.0**

<sup>32</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 4 dell'O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013 3111**).

<sup>33</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 4 dell'O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013 3111**).

<sup>34</sup> RS **916.20**

<sup>35</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 4 dell'O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RU **2013 3111**). Nuovo testo giusta l'all. 8 n. 6 dell'O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018 4209**).

<sup>36</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ago. 2008 (RU **2008 4193**). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU **2024 267**).

<sup>37</sup> RS **916.443.10**

**Art. 17<sup>38</sup>** Disposizione di misure in caso di partite non conformi

Per la disposizione di misure secondo l'articolo 68 OITE-PT<sup>39</sup>, l'articolo 30 dell'ordinanza del 28 novembre 2014<sup>40</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28b e 34–38 dell'ordinanza del 4 settembre 2013<sup>41</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l'USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

**Art. 18<sup>42</sup>** Autorizzazioni

<sup>1</sup> La tassa per un'autorizzazione secondo l'articolo 12 OITE-PT<sup>43</sup> o secondo l'OITEAc<sup>44</sup> ammonta a 60 franchi.<sup>45</sup>

<sup>1bis</sup> ...<sup>46</sup>

<sup>1ter</sup> La tassa per un'autorizzazione di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>47</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE) ammonta a 40–100 franchi.<sup>48</sup>

<sup>2</sup> Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.

<sup>3</sup> La tassa per l'annullamento di un'autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1<sup>ter</sup> e 2 ammonta a 20 franchi.<sup>49</sup>

38 Introdotto dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

39 RS 916.443.10

40 RS 916.443.14

41 RS 453.0

42 Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 dell'all. 6 all'O del 28 nov. 2014 concernente l'importazione\* il transito e l'esportazione di animali da compagnia, in vigore dal 29 dic. 2014 (RU 2014 4521).

43 RS 916.443.10

44 RS 916.443.14

45 Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

46 Introdotto dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201). Abrogato dalla cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

47 RS 916.433.11

48 Introdotto dall'all. cifra 5 dell'O del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

49 Introdotto dalla cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

## Sezione 2:<sup>50</sup> Autorizzazioni e certificati di esportazione

### Art. 19

- <sup>1</sup> Le tasse per le autorizzazioni di cui all'articolo 52 OITE-PT<sup>51</sup> e all'articolo 27 OITE-UE<sup>52</sup> ammontano a 40–100 franchi.<sup>53</sup>
- <sup>2</sup> Le tasse per altre autorizzazioni e certificati di esportazione ammontano a 10–60 franchi.
- <sup>3</sup> La tassa per l'annullamento di un'autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi.<sup>54</sup>

## Sezione 3: Autorizzazione di sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione

### Art. 20

- <sup>1</sup> Per l'esame di una domanda d'autorizzazione concernente i sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione sono riscosse le tasse seguenti:

Fr.

a.	una tassa di base per autorizzazioni che possono essere rilasciate senza esami particolari	20.– a 50.–
b.	una tassa per esami suppletivi non comportanti più di una mezza giornata di lavoro, senza visita dell'azienda	100.–
c.	una tassa per esami suppletivi non comportanti più di mezza giornata di lavoro, con visita all'azienda	150.–
d.	una tassa per esami suppletivi, per giorno, con o senzavisita all'azienda	350.–

- <sup>2</sup> Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:

- a. spese per pernottamenti in caso di visite di più giorni all'azienda giusta il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959<sup>55</sup>;

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 dell'O del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

<sup>51</sup> RS 916.443.10

<sup>52</sup> RS 916.443.11

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

<sup>54</sup> Introdotto dalla cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

<sup>55</sup> [RU 1959 1137; 1962 288, 1283; 1964 600; 1968 115, 1619; 1971 74; 1973 139; 1974 5; 1976 2699; 1977 1413, 2155; 1979 1287; 1982 938; 1984 394; 1986 193, 2091; 1987 941; 1988 7; 1989 8, 1217; 1990 102, 1736; 1991 1075, 1078, 1145, 1380, 1642; 1992 3; 1993 820 all. n. 1, 1565 art. 13 cpv. 1, 2812; 1994 2, 269, 364; 1995 3, 3867 all. n. 8, 5067; 1997 230, 299; 1998 726; 1999 577; 2000 419 all. n. 1 2953. RU 2001 2197 all. cifra I n. 2]

- b. le spese per il materiale;
- c.<sup>56</sup> le spese per l'esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell'O del 23 apr. 2008<sup>57</sup> sulla protezione degli animali).

### Sezione 3a: ...

**Art. 20a**<sup>58</sup>

### Sezione 4: ...

**Art. 21**<sup>59</sup>

**Art. 21a**<sup>60</sup>

### Sezione 5: ...

**Art. 22**<sup>61</sup>

### Sezione 6:<sup>62</sup> Laboratori di diagnostica

#### Art. 23

Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l'USA V riscuote una tassa di 200–500 franchi.

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 dell'O del 1° set. 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3953).

<sup>57</sup> RS **455.1**

<sup>58</sup> Introdotto dall'all. 3 n. 5 dell'O del 17 mag. 1995 sull'igiene delle carni (RU **1995** 1666). Abrogato dall'all. n. 5 dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5201).

<sup>59</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 apr. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2785).

<sup>60</sup> Introdotto dall'art. 89 n. 6 dell'O del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RU **1988** 800). Abrogato dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5201).

<sup>61</sup> Abrogato dall'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° ge. 2023 (RU **2022** 723).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

**Sezione 7: ...****Art. 24<sup>63</sup>****Sezione 8:<sup>64</sup>****Perfezionamento ed esami degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico<sup>65</sup>****Art. 24a**

<sup>1</sup> Per il perfezionamento degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico, l'USAV riscuote la seguente tassa massima:<sup>66</sup>

Fr.

a.	per i veterinari ufficiali	4000.–
b.	per i veterinari ufficiali dirigenti	2500.–
c.	per gli esperti ufficiali	2500.–
d. <sup>67</sup>	per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni	1000.–
e. <sup>68</sup>	per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti	1000.–

<sup>2</sup> Per l'esame, esso riscuote le tasse seguenti:

Fr.

a.	per i veterinari ufficiali	800.–
b.	per i veterinari ufficiali dirigenti	600.–
c.	per gli esperti ufficiali	600.–

<sup>63</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O dell'8 mar. 2002, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1422).

<sup>64</sup> Introdotta dall'all. 3 n. 5 dell'O del 17 mag. 1995 sull'igiene delle carni (RU **1995** 1666). Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 6 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 8 dell'O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5803).

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 8 dell'O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5803).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 8 dell'O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5803).

<sup>68</sup> Introdotta dall'all. 2 cifra II n. 8 dell'O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5803).

Fr.

d. <sup>69</sup>	per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni	400.–
e. <sup>70</sup>	per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti	400.–

<sup>3</sup> Per il rilascio dell'attestato di capacità ai candidati che hanno superato l'esame, esso riscuote una tassa di 50 franchi.

## Sezione 9:<sup>71</sup>

### Utilizzo dei sistemi d'informazione animex-ch e E-Cert<sup>72</sup>

#### Art. 24b Utilizzo del sistema d'informazione animex-ch<sup>73</sup>

<sup>1</sup> Per l'utilizzo del sistema d'informazione animex-ch<sup>74</sup> l'Ufficio federale riscuote dai Cantoni le tasse seguenti:

Fr.

a.	rilascio dell'autorizzazione di eseguire un esperimento sugli animali o di gestire un centro di detenzione di animali da laboratorio, inclusa la redazione di rapporti	200.– fino a 300.–
b.	rilascio dell'autorizzazione di completare un esperimento sugli animali o un centro di detenzione di animali da laboratorio	60.– fino a 80.–

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 8 dell'O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 8 dell'O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

<sup>71</sup> Introdotta dall'all. 2 n. 2 dell'O del 1° set. 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 3953).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 267).

<sup>73</sup> Introdotto dalla cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 267).

<sup>74</sup> Nuova espressione, giusta la cifra III n. 2 dell'O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

Fr.

- c. rilascio di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn) 200.– fino a 300.–
- d. complementi di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn) 60.– fino a 80.–
- e. annualmente per l'accreditamento di una persona, inclusa la gestione continua della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento 60.– fino a 80.–

<sup>2</sup> Se l'USAV svolge i compiti di un Cantone che non lavora con il sistema d'informazione animex-ch, la tassa ammonta al doppio dell'importo di cui al capoverso 1.

**Art. 24<sup>bis</sup><sup>75</sup>** Utilizzo del sistema d'informazione E-Cert

Per l'utilizzo del sistema d'informazione E-Cert l'Ufficio federale riscuote dagli esportatori una tassa di 30 franchi per certificato sanitario.

**Sezione 10:<sup>76</sup>**

**Omologazione di prodotti fitosanitari e approvazione di organismi ausiliari**

**Art. 24c** Tasse per l'omologazione di prodotti fitosanitari, permessi di vendita e certificati

Per il trattamento delle domande e richieste concernenti prodotti fitosanitari secondo l'ordinanza del 20 agosto 2025<sup>77</sup> sui prodotti fitosanitari (OPF), l'USAV riscuote le seguenti tasse:

		Fr.
		Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono sostanze attive a basso rischio
a. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario	20 000	10 000
b. trattamento di una domanda di omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF)	12 000	6000

<sup>75</sup> Introdotto dalla cifra II n. 2 dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 267).

<sup>76</sup> Introdotta dall'all. n. 4 dell'O del 17 nov. 2021 (RU 2021 760). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 ago. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 551).

<sup>77</sup> RS 916.161

	Fr.
	Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono sostanze attive a basso rischio
c. trattamento di una domanda di modifica dell'omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change»	5000 2500
d. trattamento di una domanda di modifica dell'omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change»	3000 1500
e. trattamento di una domanda di modifica dell'omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non-significant change»	1000 500
f. trattamento di una domanda di modifica dell'omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non-significant change»	600 300
g. trattamento di una domanda di modifica dell'omologazione a seguito di una modifica in determinate aree di valutazione, come modifica della fonte del principio attivo o della classificazione ed etichettatura	600 300
h. trattamento di una domanda di estensione dell'omologazione a determinati campi d'uso, ad eccezione dell'estensione per usi minori ai sensi dell'art. 17 OPF per indicazione	200 100
i. trattamento di una domanda di estensione dell'omologazione semplificata (art. 16 OPF) a determinati campi d'uso, ad eccezione dell'estensione per usi minori ai sensi dell'art. 17 OPF per indicazione	100 50

		Fr.
	Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono sostanze attive a basso rischio	
j. trattamento di una domanda di estensione dell'omologazione per un uso minore ai sensi dell'art. 17 OPF per indicazione	100	50
k. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d'emergenza per indicazione	100	50
l. trattamento di una domanda di rilascio di un permesso di vendita	200	200
m. trattamento di una domanda di modifica di un permesso di vendita	100	100
n. trattamento di una domanda di modifica amministrativa di un'omologazione o di un permesso di vendita, incluso il trasferimento dell'omologazione a un altro titolare	100	100
o. controllo della completezza del fascicolo di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti, designati come approvati ai sensi degli articoli 5 e 6 OPF o la cui approvazione è stata rinnovata nell'UE	800	400
p. trattamento di una domanda di rinnovo dell'omologazione di un prodotto fitosanitario	12 000	6000
q. trattamento di una domanda di rinnovo dell'omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF)	7000	3500
r. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell'UE, che corrisponde a un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera (art. 48 OPF) per prodotto fitosanitario	200	100
s. trattamento di una richiesta di rilascio di un certificato ai sensi dell'art. 87 OPF	100	100

**Art. 24d** Tasse per gli organismi ausiliari

Per il trattamento delle domande di approvazione di organismi ausiliari, rinnovo dell'approvazione o omologazione in situazione d'emergenza secondo l'OPF<sup>78</sup>, l'USAV riscuote le seguenti tasse:

	Fr.	
	Organismi ausiliari	Organismi ausiliari a basso rischio
a. trattamento di una domanda di approvazione di un organismo ausiliario	2000	800
b. trattamento di una domanda di rinnovo dell'approvazione di un organismo ausiliario	1000	400
c. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d'emergenza per indicazione	80	50

**Capitolo 3: Disposizioni finali****Art. 25** Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogate:

1. La tariffa del 13 giugno 1977<sup>79</sup> delle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria;
2. La tariffa delle tasse del 1° aprile 1972<sup>80</sup> per la visita veterinaria di confine del bestiame esportato temporaneamente nella Repubblica federale di Germania o in Austria a scopo d'alpeggio o di svernamento.

**Art. 26** Disposizione transitoria

La tariffa del 13 giugno 1977<sup>81</sup> è applicabile alle prestazioni fornite prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

**Art. 26a<sup>82</sup>** Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2025

La riscossione delle tasse per gli esami e i controlli di cui all'articolo 24c nella versione secondo il diritto anteriore<sup>83</sup> è retta dal diritto anteriore per le domande che sono state presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 agosto 2025.

78 RS **916.161**

79 [RU **1977** 1230; **1979** 2633 art. 2 n. 7; **1981** 572 art. 72 n. 5, 1248 art. 24 n. 2]

80 [RU **1972** 715]

81 [RU **1977** 1230; **1979** 2633 art. 2 n. 7; **1981** 572 art. 72 n. 5, 1248 art. 24 n. 2]

82 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 ago. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU **2025** 551).

83 RU **2021** 760

**Art. 27**      Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.

*Allegato<sup>84</sup>*

<sup>84</sup> Introdotto dalla cifra II dell’O dell’8 mar. 2002 (RU **2002** 1422). Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 apr. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2785).